



**Comune di Busto Garolfo
Città Metropolitana di Milano**

**Regolamento di disciplina
degli interventi e delle prestazioni
sociali ed educative
del Comune di Busto Garolfo**

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 22 del 6.06.2016

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

- 1.** Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali e socio educativi del Comune di Busto Garolfo.
- 2.** Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
- 3.** Per servizi educativi si intendono tutte le attività relative alla predisposizione di servizi educativi a pagamento quali: refezione scolastica, trasporto scolastico, asilo integrazione alla retta di frequenza all'asilo nido convenzionato, pre e post scuola, centri estivi, rivolti alla popolazione scolastica del territorio, che garantiscono il diritto allo studio quale principio sancito costituzionalmente dagli articoli 33 e 34.
- 4.** Il Comune di Busto Garolfo determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi socio educativi sulla base dei propri bisogni, e concorre alla programmazione nell'Ambito territoriale.

Articolo 2 – Finalità

- 1.** Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso e articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio educativi che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Busto Garolfo, insieme agli altri Comuni dell'Ambito territoriale del legnanese, riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
 - 2.** La finalità del presente regolamento è pertanto quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
 - 3.** Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, il diritto allo studio e prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale
 - devianza
 - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia
 - la prevenzione per la dispersione scolastica
- secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
- 4.** Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
 - 5.** Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali ed educativi

1. Il Comune di Busto Garolfo, insieme ai Comuni dell'Ambito Territoriale, programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare, sociale e scolastico che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia, della scuola e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - promuovere e attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio e in ambito scolastico;
 - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, socio-educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - La rete dell'unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale e socio educativa è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. Il Comune di Busto Garolfo, riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerte socio – educative, di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale n. 3/2008 e dalle norme che regolano il diritto allo studio, accedono alla rete delle unità d'offerta sociali, sociosanitarie ed educative:
 - a) i cittadini residenti nel Comune di Busto Garolfo e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, e comunque coloro che beneficino di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune

- o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
- d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente ai Comuni di residenza e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione.
2. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
3. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Agenzia per la tutela della salute e con l'Azienda socio sanitaria territoriale Milano Ovest, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:
 - a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - b) inabilità o disabilità;
 - c) patologia psichiatrica stabilizzata;
 - d) patologie terminali e croniche invalidanti;
 - e) infezione da HIV e patologie correlate;
 - f) dipendenza;
 - g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
 - h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.
4. Con riferimento ai servizi educativi l'accesso alle prestazioni sarà disciplinato da specifiche norme.

PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7 - L'accesso alla rete dei servizi

In attuazione della Legge Regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4 e dalle norme che regolano il diritto allo studio, il Comune di Busto Garolfo realizza l'accesso ai servizi attraverso i servizi comunali competenti per:

- a)** garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali, sociosanitarie ed educative ;
- b)** orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c)** assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi sociali e socio- educativi avviene tramite presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato, o da suo delegato, ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi e ai servizi, il Comune assume per ciascun servizio un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, Legge 241 del 1990¹.

La domanda è ricevuta presso gli uffici preposti secondo le proprie modalità operative.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utile ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 9 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'Amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa

le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. I servizi comunali preposti operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dagli appositi Regolamenti nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 11 - Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, dell'efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Presso gli uffici servizi sociali e pubblica istruzione, è garantito l'accesso all'informazione in merito al sistema dei servizi sociali, dei servizi socio-sanitari ed educativi.
3. Il Comune si pone quali obiettivi, nei limiti delle risorse disponibili, di:
 - contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza;
 - fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate;
 - contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano e l'Azienda So.Le., a mantenere un rapporto efficace con i cittadini.
5. La Carta dei Servizi è lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio. Il Comune si impegna a definire ed adottare le Carte dei Servizi sociali e socio educativi gestiti a livello comunale.

Articolo 12 - Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri, con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

Articolo 13 - Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;

- c) situazioni di emergenza che richiedano la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - d) invio da parte del servizio specialistico dell'Agenzia socio – sanitaria territoriale finalizzato a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
- 2.** L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati.

Articolo 14 - Istruttoria procedimenti sociali e valutazione del bisogno

- 1.** Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
- 2.** Costituiscono oggetto della valutazione, mediante gli strumenti propri dei servizi sociali:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, oltre la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare e della rete parentale;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - l) la capacità di aderire al progetto concordato.La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
- 3.** La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4.** La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 15 - Esito del procedimento

- 1.** In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato, ove possibile, o con il suo rappresentante, o con la persona che ha presentato la domanda.
- 2.** Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisca all'interno del contratto sociale:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;

- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinate secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista d'attesa e i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di accesso, completa della documentazione richiesta, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o da altri regolamenti dell'Ente.

Articolo 16 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza, che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento.

Articolo 17 - Valutazione multi professionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda socio sanitaria territoriale Milano Ovest, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 18 - Cessazione presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico delle persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza

Articolo 19 - Istruttoria procedimenti educativi

- 1.**L'istanza per l'accesso ai servizi educativi deve essere presentata al servizio pubblica istruzione, con le modalità e nei termini previsti prima dell'avvio di ogni anno scolastico, per i servizi di refezione, trasporto, pre e post scuola.
- 2.**L'iscrizione ai servizi potrà avvenire anche nel corso dell'anno scolastico, fatta salva la disponibilità di posti e di eventuali graduatorie.

PARTE TERZA
PRESTAZIONI, INTERVENTI E SERVIZI

Articolo 20 – Prestazioni, interventi e servizi territoriali

1. In aggiunta ai servizi erogati direttamente dal Comune di Busto Garolfo, si individuano altre prestazioni, interventi e servizi previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, erogati dall' Azienda consortile.
2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dal Comune, possono essere:
 - *Integrativi*, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - *Complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni di diversa natura;
 - *Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Articolo 21 - Informazione degli interventi e dei servizi

1. Auspicando la costituzione dello sportello unico del welfare, il Comune di Busto Garolfo si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini circa gli interventi erogati dall'Ambito territoriale e dall'Azienda consortile.
2. I cittadini di Busto Garolfo per conoscere i servizi possono rivolgersi al proprio Comune di residenza o consultare i siti web di Azienda So.Le, ASST, ATS.

Articolo 22 - Modalità di accesso

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi di cui all'art. 20 possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda;
 - con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno.

In entrambi i casi i cittadini di Busto Garolfo, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al servizio competente del Comune stesso.

Articolo 23 – Valutazione del bisogno socio-economico

1. Per la concessione di contributi e sussidi economici la valutazione della situazione socio-economica del richiedente sarà effettuata ai sensi della vigente normativa ISEE ex DPCM 159/2013, e potrà essere integrata con:
 - acquisizione di ulteriori informazioni per la valutazione del tenore di vita;
 - acquisizione di ISEE o altra documentazione utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale, come richiamato all'articolo 14.

Articolo 24 - Attivazione

- 1.** Il Servizio sociale, verificata l'ammissibilità della domanda attiva l'intervento richiesto dalla persona, previa verifica della disponibilità di fondi.
- 2.** L'attivazione di interventi è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.
- 3.** Il servizio sociale effettua adeguato monitoraggio del buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario) e inviandone nota al proprio Responsabile.

PARTE QUARTA
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 25 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni, interventi e servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni socio educative agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini o a titolo gratuito.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di ISEE e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:
 - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - agisce nei modi più idonei e opportuni per il recupero del credito, prevedendo forme di rateizzazione.
4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali, educative e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 26 – Definizioni

1. Per le finalità del presente regolamento si intende per:
 - ISE.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - ISEE.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
 - Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - Prestazioni sociali: tutte le attività, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - Prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica,

ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

➤ Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti;

➤ di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

➤ di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

➤ atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

➤ ISEE utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;

➤ ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza o una compartecipazione minima;

➤ ISEE finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;

➤ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;

➤ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 27 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione, al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune. Nel periodo dal 15 gennaio al 15 febbraio, nelle more di presentazione del nuovo ISEE, l'agevolazione verrà calcolata sulla base della precedente attestazione e rideterminata alla presentazione del nuovo ISEE.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

3. Qualora durante il corso dell'anno la situazione economico-patrimoniale del beneficiario della prestazione dovesse modificarsi, è fatto obbligo di aggiornare l'ISEE.

4. Le dichiarazioni sostitutive uniche, relative ai servizi educativi e scolastici, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, avranno valenza per l'intero anno scolastico, ai sensi della DGR Regione Lombardia 3230/2015.

Articolo 28 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitarie, in favore di persone con disabilità e/o con limitazione autonomia (vedi allegato 3 DPCM 159/2013), il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 29 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 30 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini ISEE nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge e alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 31 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 32 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste

dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il servizio sociale comunale, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria, nei casi di situazioni già in carico, provvede:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) a esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi e informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di cui trattasi deve concludersi entro 60 giorni dall'istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza, ovvero della non sussistenza, delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 33 - decisioni dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. Il Comune adegua i propri atti alle decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito riguardanti la disciplina attuativa del presente regolamento.

Articolo 34 -Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale sulla base dei dettami stabiliti in sede di Assemblea dei Sindaci, provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- d) i criteri per l'esenzione;
- e) la quota minima;
- f) l'ISEE iniziale;
- g) l'ISEE finale;
- h) la struttura della contribuzione, secondo il metodo della progressione lineare.

3. Per i soggetti il cui ISEE sia al di sotto di quello iniziale, previa adeguata istruttoria, il servizio sociale, su richiesta dell'interessato, può proporre una riduzione o l'esenzione totale dal pagamento della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio per:

- situazioni di particolare gravità, che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale

- per la riduzione della vulnerabilità sociale;
 - elaborazione e attuazione del piano personale di integrazione;
 - funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
4. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
5. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
6. Quanto disposto dal presente articolo disciplina le modalità di compartecipazione dei cittadini di tutti gli interventi e servizi di cui al presente regolamento.

Articolo 35 - Lista di attesa

1. Qualora i servizi competenti non siano in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto almeno degli indicatori di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
- assenza di rete familiare ed amicale;
 - famiglie mono-genitoriali;
 - famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dai servizi competenti del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 36 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Per le domande di contributo economico dovrà essere presentato l'ISEE corrente.
3. Le attestazioni ISEE, rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37-Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni contenute agli articoli dal 16 al 31 del "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati" ed ogni altra disposizione incompatibile con la disciplina del presente Regolamento.

Articolo 38- Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 39 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. La disciplina contenuta alla parte quarta del presente regolamento sarà applicabile dal 1 luglio 2016 per gli interventi e le prestazioni sociali ed a partire dall'anno scolastico 2017/2018 per i servizi educativi.

PARTE QUINTA- DISPOSIZIONI SPECIALI

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI: INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Sostegno economico

Articolo 40 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere i cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
Il contributo in denaro viene erogato preferibilmente tramite l'attivazione di una carta prepagata.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta Comunale.
4. La Giunta Comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, ha la facoltà di definire annualmente la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente, da adottarsi nel caso di contemporanea presentazione di più domande.
5. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Articolo 41 - Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari;
2. la domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;
3. la concessione del contributo ordinario è vincolata all'elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare;
4. il progetto personalizzato e il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti e associazioni convenzionate con il Comune;
5. in caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito;
6. l'aver maturato un debito nei confronti dell'ente non rappresenta un limite per l'accesso al contributo.

Articolo 42 - Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:

- a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare, in assenza di tenuti agli alimenti che vi provvedano;
 - b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
 - c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori);
 - d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
 - e) spese eccezionali per calamità naturali.
- 2.** L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

Contributo per affido familiare

Articolo 43 - Contributi per affidamento familiare

- 1.** Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
- 2.** Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario.
- 3.** L'erogazione del servizio è disciplinata dalle linee guida operative adottate dal tavolo politico del Piano di Zona.

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

Articolo 44 – Ambito di intervento

Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, assicura le seguenti forme di assistenza socio – abitativa:

- a) interventi per l'emergenza abitativa, della durata indicativa di 3 giorni, attraverso accoglienza temporanea presso strutture pubbliche e private convenzionate per cittadini privi di reddito;
- b) assistenza alloggiativa con supporto socio – educativo, della durata indicativa di mesi 1 per famiglie con minori fino a 14 anni, prorogabili su progetto.
- c) assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito di valutazione del servizio sociale, ai sensi del art. 44 -comma 4.;
- d) interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a favorire la mobilità abitativa e a contrastare la morosità incolpevole.

Articolo 45 – Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal servizio sociale o da altro competente ufficio comunale.
2. Sono esclusi dagli interventi coloro i quali occupino, senza titolo ovvero siano stati destinatari di provvedimento di rilascio adottato dal Comune per occupazione senza titolo di alloggi ed immobili di proprietà pubblica negli ultimi tre anni e coloro che abbiano rifiutato un alloggio ERP senza giustificato motivo.
3. Possono accedere agli interventi di emergenza abitativa, di cui alla lettera a) del precedente articolo, i cittadini che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico – abitativa accertata;
 - altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
 - disagio abitativo attestato dal servizio sociale, per accertata esistenza improcrastinabile di sfratto immediatamente esecutivo;
 - necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza.
4. Per gli interventi di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 44, i criteri di accesso sono determinati dalla regolamentazione regionale in materia.

Articolo 46 – Modalità di accesso

1. Le persone ed i nuclei familiari che vengono a trovarsi in una delle situazioni di emergenza/urgenza abitativa possono presentare istanza d'intervento ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.
2. La valutazione e la decisione in merito all'attivazione degli interventi segue la procedura prevista dal presente regolamento.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Mediazione familiare

Articolo 47 Mediazione familiare

1. Per Mediazione Familiare si intende "un processo collaborativo di risoluzione del conflitto", in cui le coppie, il cui rapporto sta finendo o è finito, sono assistite da un soggetto terzo imparziale (Mediatore) che favorisca la comunicazione per trovare una soluzione accettabile dei problemi in questione.
2. La Mediazione Familiare persegue i seguenti obiettivi:
 - ridurre la componente irrazionale del conflitto tra le parti;
 - favorire una forma di comunicazione costruttiva tra le parti;
 - minimizzare le conseguenze negative della rottura familiare;
 - limitare le recriminazioni personali;
 - promuovere l'approccio consensuale alla separazione riducendo il conflitto, nell'interesse di tutti i membri della famiglia, studiando soluzioni alternative che lascino alle parti la possibilità di fare delle concessioni senza compromettersi e mantenendo il rispetto di sé e dell'altro;

- proteggere gli interessi e il benessere dei figli, in particolare raggiungendo accordi appropriati che abbiano una durata a lungo termine per ciò che concerne il loro affidamento;
- sostenere la continuità nelle relazioni fra i membri della famiglia, specialmente in quelle fra genitori e figli.

Articolo 48 Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte alle coppie in fase di separazione o divorzio o già separate o divorziate non in grado di gestire in modo adeguato la relazione.

2. Sono destinatari degli interventi:

- le coppie inviate dal Servizio Tutela minori,
- le coppie inviate dal Servizio sociale comunale,
- le coppie inviate da prescrizione dell'Autorità giudiziaria,
- per accesso spontaneo.

Assistenza domiciliare educativa

Articolo 49 – Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore stesso, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Articolo 50 - Destinatari

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:

- presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
- disagio scolastico e/o culturale;
- nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
- famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno

dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;

- minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
- provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Accoglienza di minori in servizi residenziali

Articolo 51- L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Articolo 52 – Finalità ed obiettivi dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire e accompagnare il minore nel percorso di conoscenza e inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 53 – Destinatari

Destinatari degli interventi sono i minori:

- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio culturali e/o relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento, devianza, trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento

presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
➤ per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 54 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità, in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, di un'adozione.

2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 55 – Condizioni di inserimento

Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:

- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

Articolo 56 – Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici, in rapporto a ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire e accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Articolo 57 – Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente, in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
2. Il Comune, sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 58 – Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva e unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con A.T.S. e S.S.T, secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:
 - la situazione sanitaria personale;
 - la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
 - la situazione relazionale/affettiva/familiare;
 - la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
 - gli interessi ed aspirazioni personali;
 - i servizi territoriali già utilizzati;
 - i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.
3. Nell'ambito della progettazione e attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Servizi domiciliari

Articolo 59 – Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì a evitare i rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.
2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dal A.T.S. e S.S.T., nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.
4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Articolo 60 - Servizi ausiliari per anziani o soggetti fragili (Pasti a domicilio)

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno e a evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. Il Servizio viene erogato almeno su 5 giorni settimanali.

Articolo 61 - Priorità di accesso al servizio

1. Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione.
2. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
 - assenza di rete familiare e amicale;
 - grado di necessità in ordine alla patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile ecc.;
 - famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità

Articolo 62 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la

permanenza nel proprio domicilio tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.

b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali, a titolo esemplificativo, comunità Socio Sanitaria (CSS) , residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) e semiresidenziali, tra le quali, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc., incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;

c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità (tirocini risocializzanti).

2. Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

Articolo 63 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età e assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

Articolo 64 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo 65 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando

le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio “leggero” e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento

Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Articolo 66 – Servizi residenziali per persone con disabilità, persone anziane e persone in sofferenza psichiatrica

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave, persone anziane o in sofferenza psichiatrica con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 67 - Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, sostiene, quale ultima risposta possibile e, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, le famiglie in caso di ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

Nel caso di persone in sofferenza psichiatrica l'intervento prevede l'attivazione di diverse unità d'offerta socio-sanitarie, quali ad esempio case alloggio, case famiglia, residenzialità leggera. Obiettivo di tali interventi è rispondere a esigenze abitative di persone con sofferenza psichica clinicamente stabilizzata in situazioni sociali precarie sotto l'aspetto relazionale, familiare e ambientale, che non si adattano al proprio domicilio.

2. Il servizio sociale comunale verifica preventivamente l'effettiva impossibilità al mantenimento del soggetto interessato da parte del suo ambito familiare, anche tramite il ricorso ad altri servizi della rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Articolo 68- Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- indirizzare i richiedenti in relazione alle disponibilità delle strutture residenziali o eventualmente convenzionate con l'Ente;
- contribuire con interventi di sostegno economico, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in favore dei cittadini residenti, non in grado di badare a sé stessi e in condizione economica insufficiente - accertate anche mediante l'utilizzo degli strumenti propri del servizio sociale - integrando la retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 69 – Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. Fermo restando il diritto a usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta ai sensi degli articoli 14 – 34 del vigente regolamento, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

- hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- hanno richiesto l'integrazione dopo l'inserimento in struttura,
- non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito.

Articolo 70 - Misura della integrazione della retta alberghiera

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e quanto percepito dal cittadino/utente.

2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

3. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

4. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

INTERVENTI E SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

ART. 71 - Asilo Nido

1. L'asilo nido è un servizio educativo di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione, rivolto a bambini da 3 mesi a 3 anni. Il Comune di Busto Garolfo non ha un proprio nido ma sostiene la frequenza dei minori, per le famiglie aventi diritto, presso il nido privato convenzionato.
2. La percentuale di compartecipazione del Comune al costo della retta viene determinata con il metodo della progressione lineare in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.

ART. 72 - Servizio di refezione scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, presenti sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisca la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico, oltre che educare a corrette abitudini alimentari.
3. E' assicurata la somministrazioni di diete speciali, in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze e di diete religiose senza ulteriori oneri per le famiglie.
4. La percentuale di compartecipazione del Comune al costo del pasto viene determinata con il metodo della progressione lineare in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.

ART. 73 - Servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire e alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro che hanno difficoltà nel raggiungimento della sede scolastica.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, presenti sul territorio.
3. Il trasporto scolastico delle persone con disabilità è erogato gratuitamente ai sensi dell'art. 28 comma 1 del d.l. 30 gennaio 1971 n.5, convertito dalla legge 30 marzo 1971 n. 118.
4. La percentuale di compartecipazione del Comune al costo del trasporto viene determinata con il metodo della progressione lineare in relazione alla situazione economica del nucleo familiare

ART. 74 - Servizi integrativi scolastici ed extra scolastici a favore di minori

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori quali:
il pre scuola, il post scuola, eventuali corsi o attività sia educative, sia ricreative, sia sportive.

ART. 75 - Centri ricreativi diurni estivi

Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo, rivolti a minori, nell'età di frequenza delle scuole per l'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado.

E' offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste.

Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

Lo scopo è quello di agevolare le famiglie i cui genitori hanno entrambi un'attività lavorativa.

ART. 76 - Assistenza scolastica ad personam

Ai sensi della legge 104/92, art.11, l'assistenza ad personam ha lo scopo di fornire un fondamentale aiuto agli studenti diversamente abili o in condizione di grave disagio, al fine di favorirne l'integrazione scolastica.

L'intervento comunale si affianca a quello degli insegnanti di classe e di sostegno, permettendo ai minori disabili un buon inserimento e l'effettiva integrazione scolastica.

L'assistenza scolastica è assicurata nei limiti delle risorse di bilancio dei singoli Comuni, secondo una programmazione condivisa con le istituzioni scolastiche.

L'assistenza è rivolta ai minori frequentanti l'asilo nido, le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Articolo 77 - Regolamentazione di altri servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.